Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

Interrogatorio

93

19093/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE - Presidente -
Dott. RENATO GRILLO - Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO - Rel. Consigliere -
Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -
Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere -

SENTENZA N. 425/2013

REGISTRO GENERALE N. 28613/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza n. 119/2012 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 28/05/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
~~lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott. Dr.ssa Giacchino
inammissibilità del ricorso

Udit i difensor Avv.;

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

1. Il difensore di legale rappresentante della " s.a.s." propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Catania confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale.
Il nucleo operativo provinciale del corpo forestale dello Stato e l'ispettorato del servizio fitosanitario regionale, infatti, nell'ambito di una verifica, avevano sequestrato nel reparto ortofrutta del supermercato iperfamiglia, 65 confezioni sotto vuoto di pistacchi sgusciati la cui etichetta recava indicazioni in caratteri grandi ' -sfiziosità siciliane -pistacchi sgusciati" e in basso, in caratteri assai più minuti, scarsamente leggibili a occhio nudo, la indicazione "ingredienti: pistacchi sgusc. Medit.", ritenendo trattarsi di più di pistacchi di origine extracomunitaria, verosimilmente turca.
Il reato ipotizzato è quello di frode in commercio di cui all'articolo 515 del codice penale.
Il tribunale del riesame ha confermato il decreto di convalida ritenendo la sussistenza del fumus del reato in relazione alla consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto. Premesso che dagli accertamenti di PG i pistacchi dovevano presumibilmente essere di origine turca, assume che la indicazione "sfiziosità siciliane", associata alla denominazione dei pistacchi sgusciati che rappresentano un genere alimentare tipicamente prodotto in una delle varietà più pregiate in Sicilia, è idoneo a generare la ragionevole convinzione che il pistacchio così commercializzato sia di provenienza siciliana.
Di contro ha rilevato l'ambiguità della dizione "Mediterraneo" ritenendola inidonea ad identificare esclusivamente uno specifico paese del Mediterraneo diverso dall'Italia ed in particolare dalla Sicilia. Fa rilevare infine a riprova dell'ingannevolezza dell'insieme che altri prodotti col medesimo marchio " ", diversamente dal pistacchio riportavano comunque la specifica indicazione del paese di produzione.

2. Deduce in questa sede il ricorrente l'errata sussistenza dei fatti nella specie fattispecie ipotizzata. Assume al riguardo che l'espressione "sfiziosità siciliane" è riconducibile alla origine siciliana dell'azienda la quale in territorio siciliano confeziona e commercializza prodotti principalmente frutta secca aventi origine isolana. Fa rilevare che lo stesso tribunale riconosce che la società pone in vendita anche altre tipologie di frutta secca per la quale è certa l'origine non siciliana e che, trattandosi di frutta secca, non è necessario che la provenienza del bene venga riportata nella etichetta ai sensi dell'articolo 3 del DLGS 190/92; sicché una indicazione geograficamente più ampia non può dirsi in nessun caso idonea ad ingenerare un errore del consumatore o costituire motivo per censurare la condotta del commerciante. Peraltro si fa notare anche che il pistacchio siciliano di maggior pregio è quello prodotto in località Bronte il quale tuttavia, essendo a denominazione di origine protetta, deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni prescritte per poter indirizzare il consumatore verso il prodotto e che, in mancanza di esse, nessuna confondibilità è comunque possibile.

Il ricorso è infondato.

3. Rientra indubbiamente nel paradigma dell'art. 515 cod. pen. la consegna all'acquirente di una cosa per origine diversa da quella dichiarata o pattuita.
Ed è indubbio che la diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione che diviene senz'altro decisivo nell'accordo di vendita nel caso in cui il consumatore possa attribuire ad esso ragioni di particolare apprezzamento per le qualità o la bontà del prodotto.
Si tratta di concetto da tenere distinto da quello di provenienza evocato dal ricorrente essendo quest'ultimo da individuare invece in ragione del luogo di lavorazione del prodotto, come più volte chiarito in giurisprudenza e dalla dottrina.
Nella specie il tribunale evoca la confondibilità del prodotto per le modalità dell'utilizzo del nome geografico (sfiziosità siciliane) che – si sottolinea - non viene dissipata dalle precisazioni "ingredienti: pistacchi sgusc. Medit.", in quanto tali indicazioni oltre ad essere formulate in caratteri assai più minuti e, dunque, scarsamente leggibili a occhio nudo, si appalesa in sé ambigua non escludendo da sola la "sicilianità del prodotto" la possibilità di equivoco in relazione alla collocazione geografica dell'isola nel Mediterraneo.
4. Il ricorrente obietta che il logo utilizzato "sfiziosità siciliane" vale ad evocare il luogo di lavorazione del prodotto e che, comunque, trattandosi di frutta secca, ai sensi dell'art. 3 dLgs 109/92 non vi è alcun obbligo di indicazione dell'origine geografica. Fa inoltre rilevare che una indicazione geograficamente più ampia non può valere ad ingenerare errore nel consumatore.
Tali argomentazioni non possono trovare accoglimento in questa sede.
Si rendono necessarie al riguardo anzitutto alcune puntualizzazioni.
Per quanto concerne la necessità di indicare il luogo di origine del prodotto alimentare l'art. 3 lett. m) del dlgs 109/92, in realtà senza eccezione alcuna, rende obbligatoria l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre (come nella specie) in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
Peraltro al dlgs 109/92 ha fatto seguito la legge n. 4 del 2011 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari". Ancorchè l'operatività della nuova legge sia stata condizionata all'emanazione di alcuni decreti interministeriali per le modalità attuative non ancora emanati, ugualmente vale la pena di richiamare il contenuto di tale disposizione per evidenziare come con essa si prosegua in realtà nello sforzo di richiedere sempre maggiore chiarezza sul luogo di produzione dei prodotti trasformati e non.
L'art. 4 della legge n. 4 del 2011, oltre a richiamare il contenuto dell'art. 3 dlgs 109/92, prevede infatti che "1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonche' al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, e' obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in

qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. 2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. 3. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.".

Giova in particolare sottolineare, quindi, che anche la nuova disposizione in relazione ai prodotti non trasformati (come potrebbero essere i pistacchi nella specie) tiene distinti il luogo di produzione – rilevante – da quello di lavorazione cui, invece, non viene attribuito alcun valore.

Nella specie peraltro il tribunale aggiunge anche un ulteriore rilievo, anch'esso corretto, secondo cui l'area del mediterraneo non può valere in nessun caso ad individuare una specifica località per la notevole estensione dell'area geografica di riferimento.

5. Il ricorrente richiamando le disposizioni del dlgs 109/92 sembra voler circoscrivere anche la questione nell'ambito della veridicità e della completezza dell'etichettatura, con l'ulteriore effetto che la violazione sarebbe in ogni caso sanzionabile solo in via amministrativa.

Va tuttavia osservato al riguardo anzitutto che questa Corte ha già puntualizzato in ripetute occasioni, che tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs n.109 del 1992, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 181 del 2003, alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni (Sez. 3, Sentenza n. 2019 del 08/11/2007 Rv. 238589).

E dunque anche nella vigenza della disciplina del dlgs n. 109/92, è fatta comunque salva la possibilità di configurare la violazione dell'art. 515 del codice penale.

La formulazione dell'art. 4 co. 10 è ancora più chiara sul punto sancendo che la non rispondenza dell'etichettatura agli obblighi previsti, è espressamente sanzionata in base all'art. L 4 co. 10 della legge 4/2011 in via amministrativa solo qualora, il fatto non ~~costituisca~~ reato.

6. Inoltre va rilevato che il tribunale non si limita al contenuto della etichettatura del prodotto in questione ma correttamente valuta per la sussistenza del reato l'insieme degli elementi che concorrono alla presentazione del prodotto.

Ed invero, non solo si sofferma sulla confusione che l'etichettatura è in grado di generare per il suo contenuto, logicamente osservando che la dicitura "pistacchi sgusc. Mediterraneo" non consente di risalire al paese reale di produzione dei pistacchi – verosimilmente la Turchia – ed anzi può avvalorare la "sicilianità" del prodotto, ma rileva e stigmatizza anche la scarsa leggibilità dell'etichettatura stessa per i caratteri (estremamente minuti) utilizzati a fronte della particolare visibilità del logo "sfiziosità siciliane", osservando con motivazione logica e pertinente – e dunque incensurabile in questa sede – che

il consumatore inevitabilmente è fuorviato da tali elementi nell'individuazione del luogo di origine del prodotto.
7. Nemmeno vale sostenere, come pure fatto dal ricorrente, che, per quanto concerne i pistacchi prodotti in Sicilia, solo quelli di Bronte hanno origine protetta e, pertanto, richiedono l'indicazione obbligatoria per la loro commercializzazione di indicazioni specifiche al riguardo.
Al riguardo si osserva anzitutto che nel valutare l'idoneità della condotta a produrre l'equivoco sull'origine del prodotto, come correttamente fatto dal tribunale, occorre tenere conto delle modalità correnti nella scelta e nell'acquisto del prodotto medesimo da parte del consumatore medio che potrebbe non essere a conoscenza di normative specifiche.
Ma in ogni caso l'obbligo di non ingannevolezza sulla zona di origine del prodotto prescinde dalla concomitante presenza nella medesima area geografica di prodotti specificamente protetti assolvendo all'obbligo di una corretta informazione per il consumatore.
Il dlgs 109/92, con cui è stata data attuazione alle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, all'art. art. 2 co. 1 stabiliva in via generale che "L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso."
Si deve dunque ritenere che l'obbligo di indicazione del luogo di origine sorge ogniqualvolta sia possibile una confusione sul punto.
8. Nemmeno la normativa comunitaria, pur nell'impegno di evitare posizioni di privilegio per prodotti di cui non sia riconosciuta l'origine protetta, fa rilevare cedimenti sul punto.
Il regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011, già entrato in vigore ma le cui disposizioni si applicheranno per la quasi totalità dal 13 dicembre 2014 all'esito di un periodo transitorio (art. 54) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, riconosce il diritto del consumatore ad una corretta informazione.
Ponendosi in linea con le precedenti direttive di settore, ribadisce che l'etichettatura deve essere sempre redatta con modalità leggibili e, per quanto attiene al contenuto, recare l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.
Ma oltre a tale aspetto espressamente prevede all'art. 7 "pratiche leali di informazione" che " I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, intendendosi per tale la particolare forma,

aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti."
E' chiara, quindi, l'indicazione che proviene dalla sede comunitaria di assicurare l'informazione del consumatore prevenendo equivoci sull'origine del prodotto sia con riferimento al contenuto dell'etichettatura sia, più in generale, con riferimento alle modalità di presentazione complessive di esso.
Si tratta peraltro di principi non nuovi.
Essi inizialmente si rinvengono, infatti, già nell'art. 2 della direttiva del 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.
Conclusivamente deve, quindi, ritenersi corretta la motivazione con cui nel caso di specie si assume la sussistenza del reato, rimarcando sia l'equivocità del contenuto della etichettatura, sia, più in generale, le modalità di presentazione del prodotto.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20.2.2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 3 MAG 2013
IL CANCELLIERE
Luana Mariani

N.1 COPIA: Per Studio
I €ur: 2,66
N.: 0
G.: sole24ore
IL: 03/05/2013

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: deg
IL: 03/05/2013

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €ur: 2,66
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: italia oggi
IL: 03/05/2013

Numero: 19093

Anno: 2013

Penale